

Codice A1103A

D.D. 12 luglio 2023, n. 641

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 15 - 16 -17 - 18 FOR/2018). Accertamento della somma di euro 2.000,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2023 - 2025 (annualità 2023).



ATTO DD 641/A1103A/2023

DEL 12/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 15 - 16 -17 -18 FOR/2018). Accertamento della somma di euro 2.000,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2023 - 2025 (annualità 2023).

Visti gli atti trasmessi con note prot. nn. 51, 52, 53 e 54 del 16.01.2019 della Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” Stazione di *omissis* a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con processi verbali nn. 52 – 53 – 54 - 55 del 17.08.2018 elevati da Agenti di P.G. alle dipendenze dell’Ente citato, per i fatti constatati in *omissis* nel Comune di *omissis* nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

- a) violazione dell’art. 20, c. 1, lett. b) della L.r. n. 4/2009 relativo al divieto di taglio raso, in sede di esecuzione di un intervento selvicolturale, laddove questo non sia finalizzato alla rinnovazione naturale;
- b) violazione dell’art. 13 della L.r. n. 4/2009 in combinato disposto con l’art. 33, c. 3 del Regolamento forestale (D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011) relativo alla non corretta gestione dei residui di lavorazione (cumuli di ramaglie depositati in alveo e superiori ai limiti consentiti) in sede del sopracitato intervento selvicolturale;
- c) violazione dell’art. 13 della L.r. n. 4/2009 in combinato disposto con l’art. 42 bis del citato Regolamento forestale per non avere il trasgressore ottemperato, ai fini del mantenimento e dell’incremento della biodiversità, all’obbligo di conservazione a tempo indefinito (sempre in sede del sopracitato intervento selvicolturale), di almeno un albero vivo ogni 5000 mq o frazione di bosco interessato dall’intervento;
- d) violazione dell’art. 14 della L.r. n. 4/2009 in combinato disposto con l’art. 4 del citato Regolamento forestale per aver eseguito il citato intervento selvicolturale in assenza di

comunicazione semplice;

constatata la regolarità della contestazione di suddette violazioni;

preso atto degli scritti difensivi presentati dal sig.re *omissis* così come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 con contestuale richiesta di audizione;

evidenziato che né il sig.re *omissis* né il legale dallo stesso incaricato sono comparsi in sede di audizione in calendario il 3.7.2023, regolarmente notificata al soggetto interessato;

esaminate le argomentazioni esposte comunque negli scarni scritti difensivi e considerate le stesse non rilevanti ai fini del presente atto trattandosi di mere dichiarazioni, non supportate da alcuna documentazione e pertanto non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità della violazione contestata;

visti in particolare gli artt. 13, 14 e 20 della L.r. n. 04/2009 in combinato disposto con gli artt. 33 e 42 bis del Regolamento forestale, come sanzionati dall'art. 36, c. 1, lett. a) e d) e c. 3 della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale dei verbali di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

tenuto altresì conto dell'art. 11 della citata legge 24.11.1981, n. 689 in base al quale, in sede di quantificazione della sanzione, si ha riguardo, tra le altre cose, alla gravità della violazione, alla personalità del trasgressore nonchè all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/4/2000, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021";

- vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R)V;
- vista la D.G.R. n. 1 -4936 del 29/4/2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022 - 2024 della Regione Piemonte";
- vista la L.r. n. 5 del 24 aprile 2003 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023 - 2025 (Legge di stabilità regionale 2023)";
- vista la L.r. n. 6 del 24 aprile 2003 "Bilancio annuale di previsione finanziario 2023 - 2025";
- vista la D.G.R. n. 1 -6763 del 27 aprile "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 - Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2023 - 2025";;

determina

- a) in euro 1.250,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. a);
- b) in euro 250,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. b);
- c) in euro 250,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. c);
- d) in euro 250,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. d);

ed in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis*, in qualità di trasgressore, di pagare la somma complessiva di **Euro 2.010,61** di cui Euro 2.000,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 2.000,00 sul capitolo 32066 del bilancio gestionale finanziario 2023 - 2025, annualità 2023 *omissis* la cui transazione elementare è rappresentata

nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti. Si accerta la somma di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio gestionale finanziario 2023 - 2025 *omissis* la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella